

Sezione Terza

riori informazioni ed integrazioni, in fase di istanza occorre specificare, nel documento contenente l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della S.O.A., oltre ai dati anagrafici dei soggetti che partecipano al capitale, anche le diverse attività pubbliche o private che svolgono gli stessi e le ragioni di non contrasto con i principi di indipendenza, di imparzialità e non discriminazione.

Allo stesso fine si ricorda la necessità di allegare all'istanza di autorizzazione la dichiarazione del legale rappresentante circa l'assenza di situazioni che alterano il principio di indipendenza di giudizio della S.O.A., nonché l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori ed infine la dichiarazione del legale rappresentante che non esistono azionisti a cui è precluso partecipare ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del DPR 25 gennaio 2000, n. 34.

**Regole di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
all'attività di attestazione alle S.O.A.**
(Deliberazione del 27 luglio 2000)

Con il presente atto si definiscono, a parziale integrazione di quanto disposto con la determinazione n. 23/2000 del 7 aprile 2000, alcuni aspetti relativi al procedimento di autorizzazione, al fine di agevolare il rapido e sollecito svolgimento del procedimento medesimo.

Con riferimento alla documentazione che la S.O.A. deve allegare all'istanza di autorizzazione, si precisa che, al fine di consentire la verifica della insussistenza dei fatti ostativi al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 7, del Regolamento 25 gennaio 2000, n. 34, la dichiarazione del legale rappresentante va resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 1 e 2, del DPR 20 ottobre 1998, n. 403, sottoscritta dal legale rappresentante. Si precisa altresì che nella dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 7, lett. e), oltre alla eventuale sussistenza di casi di applicazione della pena 'su richiesta', ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, con riguardo agli amministratori, legali rappresentanti e direttori tecnici, vanno anche indicate le sentenze di cui all'art. 175 del codice di procedura penale. Le suddette dichiarazioni devono essere rese anche se negative.

Sempre con riferimento alla documentazione che la S.O.A. deve allegare alla istanza di autorizzazione, si precisa che, in mancanza di uno o più documenti o di una o più dichiarazioni, l'Autorità dichiarerà improcedibile il procedimento, con conseguente necessità di ripresentare una nuova istanza. Parimenti l'Autorità dichiarerà improcedibile il procedimento nell'ipotesi di mancata sottoscrizione dell'istanza o di sottoscrizione da parte di persona fisica che non ha la qualità di legale rappresentante della S.O.A. e nell'ipotesi di mancata indicazione dell'oggetto dell'istanza.

Soltanto nel caso in cui i documenti e le dichiarazioni allegati all'istanza presentino irregolarità di tipo formale sanabili, l'Autorità provvederà a richiedere la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento e dunque detta richiesta determinerà la sospensione del decorso del termine per la conclusione del procedimento sino all'avvenuta ricezione della documentazione regolarizzata.

Con riferimento al termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione, fissato nell'art. 10, comma 3, del Regolamento in 60 giorni, si precisa che il decorso del predetto termine avrà inizio dal giorno di assunzione a protocollo dell'istanza di autorizzazione. Tale operazione avverrà il giorno lavorativo successivo alla ricezione materiale dell'istanza. La verifica circa l'avvenuta assunzione a protocollo dell'istanza entro il suddetto giorno potrà essere agevolmente effettuata dalla S.O.A. in quanto:

a) la data della ricezione materiale dell'istanza sarà rilevabile, nell'ipotesi in cui l'istanza venga consegnata direttamente dalla S.O.A. presso la sede

Sezione Terza

dell'Autorità, dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dall'Ufficio competente e, nell'ipotesi in cui l'istanza venga fatta pervenire attraverso spedizione postale, dalla ricevuta di ritorno;

- b) la data dell'avvenuta assunzione a protocollo sarà rilevabile dalla comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che l'Autorità, in aggiunta agli elementi informativi previsti dal suddetto articolo, provvederà in tale sede ad indicarla.

Sempre con riferimento al computo del termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione, si precisa che il procedimento medesimo è da intendersi concluso con l'adozione della delibera di autorizzazione o di diniego di autorizzazione da parte dell'Autorità. Al fine di consentire il controllo sul rispetto del termine per la conclusione del procedimento, nella comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o del diniego di autorizzazione verrà indicato il giorno di assunzione della predetta delibera quale risulta dal relativo verbale.

Con riferimento all'ipotesi in cui la S.O.A. abbia dichiarato nell'istanza di autorizzazione di volersi avvalere della facoltà di presentare la documentazione comprovante la stipula dei contratti di assunzione delle figure professionali previste come costitutive dell'organico minimo della società, così come previsto nella determinazione del 7 aprile 2000, n. 23, si precisa che la richiesta da parte dell'Autorità della predetta documentazione verrà fatta ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento e dunque detta richiesta determinerà la sospensione del decorso del termine per la conclusione del procedimento sino all'avvenuta ricezione della documentazione medesima. Con riferimento all'ipotesi in cui la S.O.A. abbia dichiarato nell'istanza di autorizzazione di volersi avvalere della facoltà di presentare la documentazione dell'attrezzatura informatica conforme al tipo definito dall'Autorità, così come previsto nella determinazione del 7 aprile 2000, n. 23, si precisa che la richiesta da parte dell'Autorità della predetta documentazione verrà fatta ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento e dunque detta richiesta determinerà la sospensione del decorso del termine per la conclusione del procedimento sino all'avvenuta ricezione della documentazione medesima.

Procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta
(Deliberazione del 27 luglio 2000)

Premesso che:

- a) l'articolo 15, comma 8, del DPR n. 34/2000 (di seguito denominato regolamento) prevede da parte delle S.O.A. (società organismi di attestazione) l'adozione di procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta per le variazioni delle attestazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della qualificazione;
- b) le procedure cui assoggettare le suddette variazioni dovranno essere conformi ai «criteri fissati dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento»;
- c) l'articolo 2, comma 1, lettera o) del regolamento prevede il parere della Commissione consultiva sulla definizione «... dei criteri cui devono attenersi nella loro attività i soggetti autorizzati al rilascio dell'attestazione di qualificazione»;

considerato che:

- a) l'individuazione di tali variazioni è desumibile dallo stesso dettato normativo, laddove si specifica che le suddette variazioni «non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione» e quindi, in quanto tali, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del regolamento, non possono essere soggette alla determinazione di un corrispettivo secondo la formula dell'allegato E dello stesso regolamento, ma di un corrispettivo a tariffa ridotta;
- b) le ipotesi di variazioni che non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione sono riconducibili alle ipotesi che non implicano la necessità di stipulare un nuovo apposito contratto;
- c) le suddette variazioni possono essere classificate per tipologie in relazione ai requisiti richiesti per le qualificazioni su cui vanno ad incidere tale variazioni;

rilevato che:

- a) la Commissione consultiva si è pronunciata sullo schema di deliberazione il giorno 3 luglio 2000, in merito alla richiesta di parere in ordine alle procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta, dando indicazioni sull'opportunità di non stabilire l'importo della tariffa ridotta in percentuale;
- b) il parere è stato trasmesso all'Autorità in data 13 luglio 2000;

Sezione Terza

ritenuto che:

- a) le operazioni a tariffa ridotta presentano caratteri differenti: alcune prescindono dall'entità della qualificazione a suo tempo attestata, tali quelle relative ai requisiti di ordine generale e al sistema di qualità aziendale e pertanto sono tali da permettere di stabilire una tariffa indipendente dal contenuto degli attestati; altre, come quelle relative ai requisiti di ordine speciale, comportano un'attività, anche in sede di procedura accelerata, differenziata a seconda del livello di importo delle attestazioni (classifica da I a III previste dall'art. 3 del regolamento n. 34/2000) in possesso dell'impresa;
- b) risulta utile individuare comunque un sistema di calcolo che faccia permanere la tariffa ridotta anche in presenza di variazioni della tariffa base di riferimento.

*Indicazione dei criteri relativi alle variazioni delle attestazioni
che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche
oggetto delle qualificazioni*

1. Sulla base dei requisiti richiesti dal DPR 25 gennaio 2000, n. 34 per la qualificazione ed in particolare:

- requisiti di ordine generale (articolo 17) ;
- requisiti di ordine speciale (articolo 18) ;
- sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale (articolo 4);

si individuano le ipotesi riconducibili a variazioni che non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione e pertanto non implicano la stipula di un nuovo apposito contratto.

1.1. Requisiti di ordine generale:

- a) variazione della denominazione o ragione sociale, purché non conseguenti ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo;
- b) variazione della sede;
- c) variazione della rappresentanza legale e/o della direzione tecnica di cui all'articolo 26, comma 3 del regolamento;

1.2. Requisiti di ordine speciale:

- a) variazione del direttore tecnico che ha consentito la qualificazione ai sensi dell'articolo 18, comma 14 del regolamento;

1.3. Sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale:

- a) variazione a seguito della richiesta di inserimento dell'indicazione dell'avvenuta acquisizione del certificato di qualità aziendale;
- b) variazione a seguito della richiesta di inserimento dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale ;

Determinazioni

- c) variazione per l'inserimento dell'indicazione del possesso della certificazione di qualità aziendale in luogo della dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale.
2. Per le tipologie di variazioni indicate ai numeri 1 e 3 del punto 1, la tariffa da applicare è determinata in misura fissa, pari a quella minima di cui all'allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,05.
Per la tipologia di variazione indicata al numero 2 del punto 1, la tariffa è determinata in misura variabile ed è pari a quella di cui all'allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,10.
3. Ove si debba procedere contemporaneamente a variazioni relative a più tipologie, i parametri sopra indicati sono ridotti del 50%.
4. Alla tariffa ridotta si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del regolamento.

**Procedure da utilizzare dalle S.O.A.
per l'esercizio della loro attività di attestazione
(articolo 10, comma 2, lettera f DPR 25 gennaio 2000 n. 34)
(Deliberazione del 27 luglio 2000)**

Premesso che:

- a) le S.O.A. (società organismi di attestazione), per poter ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione delle imprese, devono (ai sensi del regolamento di cui al DPR 25 gennaio 2000, n. 34) presentare all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici la relativa istanza, corredata, tra l'altro, da «un documento contenente la descrizione delle procedure che saranno utilizzate per l'esercizio...» dell'attività medesima;
- b) le procedure dovranno essere conformi «a quanto stabilito dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento» (articolo 10, comma 1, lett. f dell'indicato DPR n. 34/2000), previo parere della commissione consultiva di cui all'articolo 8, comma 4, della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed agli articoli 2, comma 1, lettera o), e 5 del DPR n. 34/2000;
- c) sussiste la necessità che l'autonomia organizzativa ed operativa delle S.O.A. si conformi alle esigenze derivanti dal rilievo pubblicistico delle funzioni e dei compiti ad esse attribuiti;

considerato che:

- a) le indicazioni devono tener conto dell'obbligo a carico delle S.O.A. di «comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 della legge 109/94 e successive modificazioni», di «agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento», di «assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla legge e dal regolamento» e del doveroso contemperamento della perseguita finalità di profitto con la neutralità ed obiettività che deve caratterizzarne la condotta;
- b) le suddette indicazioni devono tener conto della opportunità del massimo ricorso a processi informatizzati e, pertanto, a tecnologie informatiche;
- c) con apposita e separata determinazione si provvederà in ordine alle regole da seguire dalle S.O.A. per la valutazione e la verifica dei requisiti previsti dagli artt. 17 e 18 del DPR n. 34/2000 nonché alle situazioni che determinano l'esigenza di approfondimenti delle informazioni e delle documentazioni fornire dai soggetti richiedenti l'attestazione;

Sezione Terza

sentita la Commissione consultiva prevista dall'articolo 8, comma 4, lett. a) della legge n. 109/94 e successive modificazioni e dagli articoli 2, comma 1, lettera o) e 5 del DPR n. 34/2000 e tenuto conto delle indicazioni del parere stesso offerto;

approva l'allegato documento concernente l'oggetto della presente determinazione.

*Indicazione dei criteri cui le S.O.A. devono attenersi
per la redazione del documento relativo alle procedure
da adottare per il rilascio degli attestati di qualificazione*

1. Il documento deve essere costituito da:

- a) una relazione nella quale vengono esplicitati e descritti sistematicamente ed esaurientemente:
- gli obiettivi di politica aziendale (mercato territoriale nel quale si vuole operare, sviluppo in termini di clientela, piano di rientro degli investimenti ecc, ecc.) perseguiti e le prestazioni offerte;
 - le attività che saranno svolte con le indicazioni delle connesse procedure aziendali, dei soggetti che, secondo l'organigramma, provvedono ad attuarle nonché dei relativi tempi di svolgimento stesse;
 - l'organizzazione aziendale e la sua funzionalità alle procedure;
 - l'attrezzatura informatica e la sua funzionalità alle procedure;
 - le modalità di accertamento della veridicità e della sostanza delle certificazioni, delle autocertificazioni e delle documentazioni, predisposte sulla base di prestabiliti schemi-tipo, da effettuarsi direttamente dalla S.O.A. presso i soggetti che hanno rilasciato il documento o sulle cui dichiarazioni si basi l'autocertificazione qualora le informazioni non siano ritenute sufficientemente documentate;
 - le procedure di controllo interno;
 - le modalità, ad istruttoria completata, del rilascio dell'attestazione con l'indicazione del soggetto o dei soggetti che la propongono, e quella del soggetto o dell'organo sociale che delibera su tale proposta;
 - i modelli contrattuali che, ai sensi dell'articolo 1341 e 1342 del C.C., si intendono adottare i quali:
 - non possono prevedere clausole che, per qualsiasi motivo, possono essere considerate vessatorie (esonero di responsabilità, modalità di pagamento del corrispettivo particolarmente onerose, previsioni di decadenza, e simili)
 - devono disciplinare i casi di interruzione del termine ove ricorra la esigenza di acquisire nuove informazioni (articolo 12, comma 1, lettera b, e articolo 15, comma 3, del DPR n. 34/2000) nonché le modalità ed i tempi delle richieste di tali ulteriori informazioni;
 - devono indicare il termine di preavviso delle visite presso le imprese, e la composizione del soggetto o dei soggetti incaricabili;
- b) uno o più elaborati tecnici, grafici e descrittivi, necessari ad illustrare i singoli momenti in cui si articola l'attività di attestazione (diagrammi a

Determinazioni

blocchi, Gantt, Pert, regolamenti interni, moduli, modelli, format e analoghe strumentazioni).

2. In particolare, il documento dovrà illustrare almeno i flussi procedurali operativi, compresi quelli accessori e di riesame, relativi:

- a) alla stipula del contratto ed alla gestione degli aspetti contrattuali con i soggetti cui rilasciare l'attestazione;
- b) alla raccolta, gestione ed analisi della documentazione, dei dati interni ed esterni delle imprese e dei flussi informativi interni ed esterni che si intendono attivare nel corso di ogni singola procedura;
- c) all'accertamento e alla verifica dei requisiti generali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle imprese.

**Cause di esclusione dalle gare
in carenza della prevista normativa regolamentare
Problemi di diritto transitorio
(Deliberazione del 30 agosto 2000)**

Con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è stata data attuazione alla previsione di cui all'articolo 3 della legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 ed è stato in tal modo completato quasi integralmente il nuovo assetto normativo del settore. Nella pubblicazione del decreto sono state, tra le altre, espunte le norme di cui agli articoli 52 e 75, relative alle cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e degli appalti e delle concessioni per l'esecuzione di lavori pubblici. Tali due articoli non erano stati ammessi al visto della Corte dei conti ed il Governo aveva ritenuto di non dover richiedere la registrazione con riserva, al fine di non ritardare ulteriormente l'entrata in vigore della complessiva disciplina di completamento della legge quadro in materia di lavori pubblici.

Allo scopo, tuttavia, di voler completare il quadro normativo che si andava a delineare, relativamente alle cause di esclusione indicate, dalla data (28 luglio 2000) di entrata in vigore del richiamato regolamento generale n. 554/1999 – stante la prevista abrogazione, a decorrere dalla data stessa, dell'art. 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 ed il rinvio fatto, per la disciplina delle esclusioni dalle gare di appalto di lavori, al regolamento generale dall'art. 28 di quello in materia di qualificazione (n. 34/2000) – il Governo provvedeva, nella medesima data del 28 luglio 2000, ad approvare uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento generale indicato e contenente le norme non ammesse al visto della Corte dei conti che, per contro, si riteneva di formulare in maniera di assicurare la stretta attuazione dei rilievi contenuti nella delibera n. 40/2000 della sezione di controllo della Corte medesima. Non risulta, tuttavia, concluso il relativo procedimento; sicché, dal 28 luglio 2000 ad oggi, per le ragioni in precedenza esposte, non esiste una rinnovata disciplina positiva in merito all'esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria e dalle gare di appalto e concessione per l'esecuzione di lavori pubblici; comunque, la situazione di carenza normativa potrà perdurare per tutto il periodo successivo al 28 luglio e sino alla data di entrata in vigore delle anzidette norme di modifica al regolamento generale.

In un siffatto contesto, allo scopo di evitare che, per la presumibile incertezza delle stazioni appaltanti sui comportamenti da tenere con riferimento alle gare già bandite ed a quelle da bandire, derivi un prevedibile rallentamento nello svolgimento delle procedure, e stante il ruolo che le è riconosciuto nel sistema della disciplina dei lavori pubblici, soccorrono le seguenti considerazioni.

Sezione Terza

È riconosciuto in dottrina ed è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, nelle procedure per l'aggiudicazione dei contratti della pubblica amministrazione, è il bando di gara che costituisce la legge del procedimento e ad esso devono attenersi non soltanto i partecipanti al concorso, ma anche la stessa amministrazione procedente. Più propriamente, è stato precisato che in un pubblico appalto l'amministrazione appaltante deve applicare le norme del bando che, insieme alla lettera d'invito, costituiscono *lex specialis* del procedimento concorsuale, la quale non è derogabile neppure se alcune delle sue regole risultassero non più conformi allo *ius superveniens*, con il solo ovvio limite del ricorso ai poteri di autotutela. (Cons. St. Sez. V, 11 maggio 1998, n. 1403). E nella stessa prospettiva è stato ritenuto anche che ove si abbia in corso di gara l'abrogazione di una norma cui il bando di gara aveva fatto riferimento, si deve continuare ad applicare questa norma che è divenuta regola del bando mai disapplicabile, come detto, in quanto il rinvio operato — che ha carattere materiale e non dinamico — la rende indifferente alle mutazioni successive (Cons. St. Sez. V, 3 settembre 1998, n. 591).

Deriva da tali premesse l'irrilevanza — per le gare già bandite e per le quali si applicano il d.lgs. n. 406/91 o altre norme — del 'vuoto normativo' che si è prodotto con l'abrogazione delle norme predette e per la mancata emanazione di quella nuova regolamentazione già contenuta negli articoli 52 e 75 del regolamento generale di attuazione della legge quadro non ammessi a registrazione dalla Corte dei conti. In tali gare le stazioni appaltanti continueranno ad applicare le regole del bando, ancorché le stesse siano state redatte, per l'aspetto in esame, sulla base di norme non più operanti e da altre non sostituite.

Con riferimento alle gare da bandire, va considerato ulteriormente che la disciplina positiva riguardante l'individuazione delle cause di esclusione dalle gare di appalto attiene all'attuazione di un principio di carattere generale, insito nell'ordinamento, secondo il quale la contrattazione dei negozi con l'amministrazione pubblica può essere consentita soltanto a coloro che siano in possesso di una ritenuta, adeguata idoneità morale, oltre che tecnica. Il legislatore ha preferito, poi, disciplinare direttamente ed in linea generale la materia, sottraendola pertanto alla discrezionalità della singola stazione appaltante, per l'esigenza di assicurare l'uniformità dei comportamenti dei pubblici poteri e per prevenire possibili applicazioni distorsive ed elusive della finalità sottesa all'indicato principio. La concreta individuazione, poi, delle ipotesi che precludono la partecipazione alle gare medesime è stata quasi sempre fatta in maniera meramente ricognitiva di situazioni di incompatibilità conseguenti a comportamenti dai quali appare obiettivamente ragionevole presumere la mancanza dell'affidabilità necessaria alla stipulazione di un contratto di appalto. Ne costituisce dimostrazione il fatto che nella normativa nazionale e comunitaria vi è un costante riferimento alle condizioni soggettive dell'imprenditore (dissesto economico, condanne per reati di particolare gravità, violazioni di fondamentali doveri civici, inadempienze in precedenti contratti) che lo fanno oggettivamente presumere non idoneo, in quanto inaffidabile, in ordine all'instaurazione di un rapporto che presuppone, invece, quale requisito indefettibile, quello della moralità.

Determinazioni

Da tali premesse consegue che, venuta meno la disciplina normativa generale della materia, si intende ripristinato nella sua piena espansione il potere discrezionale generale delle stazioni appaltanti, che potranno quindi, in sede di redazione dei bandi di gara, provvedere autonomamente all'individuazione dei requisiti morali minimali occorrenti ai concorrenti.

Risulta coerente, peraltro, che tale individuazione avvenga tenendo conto innanzitutto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria di riferimento, sia stata o meno la stessa recepita sul piano interno.

Detta normativa, ancorché direttamente applicabile, con prevalenza su quella nazionale con essa contrastante, soltanto agli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, viene comunque in rilievo, dovendo ad essa farsi riferimento per l'integrazione dei vuoti dell'ordinamento, quanto alla disciplina delle fattispecie similari, in una prospettiva di interpretazione estensiva o analogica delle norme allo stesso inerenti.

D'altra parte, non sembra contestabile che le scelte operate dal legislatore comunitario, con riferimento all'individuazione delle ipotesi che precludono la partecipazione alle gare di appalto — se non altro perché vincolanti per ordinamenti a caratterizzazione differenziata — siano da ritenere condizionali in quanto ragionevolmente relative a situazioni che implicino effettiva inidoneità. Il fatto, quindi, che una stazione appaltante, in mancanza di regole interne che dispongono diversamente, si sia ad esse attenuta nella formulazione di un bando per una gara di appalto mette la stessa a riparo da eventuali censure di strumentalizzazione ovvero di uso distorto del potere di esclusione discrezionalmente ad essa riconosciuto.

D'altra parte va anche considerato che i principi contenuti nella normativa comunitaria suddetta sono stati tutti recepiti nella disposizione contenuta nell'art. 17 del DPR n. 34/2000, che si riferisce ai requisiti per la qualificazione delle imprese da parte delle S.O.A. e che viene richiamato in via transitoria (art. 29, comma 3) anche per l'ammissione alle gare di appalto fino all'entrata in vigore del regolamento generale che ad oggi, come detto, è carente sotto questo aspetto. Nei bandi di gara da bandire, pertanto, le stazioni appaltanti possono anche far riferimento, con un sistema di rinvio materiale, alle disposizioni contenute in detta norma, con ciò intendendo recepirne in clausola del bando le cause di esclusione dalle gare di appalto.

Per quanto riguarda i servizi di ingegneria ed architettura, valgono analoghe considerazioni solo che il riferimento che occorre fare nei bandi, anche di importo inferiore a € 200.000, è alla specifica normativa contenuta nel d.lgs. n. 157/95 e s.m., che contiene precetto (art. 12) analogo di esclusione al quale può farsi riferimento con rinvio recettizio di carattere materiale.

**Incentivo per la progettazione ex articolo 18
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
(Deliberazione del 25 settembre 2000)**

Sulla base di una ricognizione dei quesiti pervenuti a questa Autorità in ordine all'interpretazione ed all'applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, si formulano le seguenti considerazioni.

1. Soggetti destinatari dell'incentivo

La prima problematica attiene all'individuazione dei soggetti destinatari dell'incentivo alla progettazione e concerne, in particolare, quattro aspetti: la possibilità di considerare tali i tecnici abilitati o non all'esercizio della professione; la possibilità di intendere per «incaricato del collaudo» anche l'incaricato del collaudo statico; il riconoscimento del diritto alla quota di incentivo spettante al responsabile del procedimento anche nell'ipotesi di progettazione esterna e, infine, l'inclusione o meno, tra i beneficiari dell'incentivo, del coordinatore per la sicurezza, designato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 494/96 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'incentivo previsto dall'articolo 18, costituito da una somma non superiore ad 1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, va ripartito tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, sulla base di un regolamento che la singola amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad adottare e nel quale i criteri da seguire per la ripartizione delle somme tengono conto «delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere».

Al riguardo, rispetto alla precedente versione della legge n. 109/94, si è avuto un ampliamento dell'ambito dei benefici dal punto di vista soggettivo. Al fine d'individuare i soggetti cui corrispondere l'incentivo alla progettazione, occorre far riferimento alle condizioni previste nel comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 109/94 e successive modificazioni, secondo cui i progetti redatti dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della legge n. 415/98, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Pertanto, laddove ricorrano per i tecnici non abilitati le suddette condizioni, nulla osta alla possibilità di far rientrare anche questi soggetti tra quelli be-

Sezione Terza

neficiari degli incentivi in questione, in quanto autori della redazione di progetti.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, l'articolo 188 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, adottato con DPR n. 554/99, reca disposizioni circa la nomina del collaudatore e prevede, al comma 1, l'attribuzione, da parte della stazione appaltante, dell'incarico del collaudo a «soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo».

Inoltre, lo stesso articolo, al comma 5, dispone, nel caso di lavori che richiedono l'apporto di diverse professionalità, l'affidamento del collaudo ad una commissione composta di tre membri.

Il comma successivo, infine, prevede: «per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche».

Pertanto, per «incaricato del collaudo», ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, deve intendersi non solo il redattore del certificato di collaudo finale o certificato di regolare esecuzione, bensì anche l'incaricato del collaudo statico, il quale, peraltro, coincide con il primo oppure con uno dei tre membri della suddetta commissione.

Per quanto concerne il terzo aspetto, il responsabile del procedimento, il coordinatore unico e relativi collaboratori sono stati ricompresi tra i soggetti aventi diritto alla corresponsione dell'incentivo, in seguito alle modifiche all'originario testo dell'articolo 18 della legge quadro apportate con la legge n. 216/95. Occorre quindi distinguere il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore di questa legge e l'entrata in vigore della legge n. 144/99. Per il primo periodo, nel caso di progettazione affidata all'esterno, l'inciso riportato nella norma «qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani» si riferisce esclusivamente al personale degli uffici tecnici e non anche al responsabile del procedimento ed al coordinatore unico e relativi collaboratori.

L'ulteriore modifica apportata dalla legge n. 144/99, oltre all'abrogazione del riferimento al coordinatore unico, ribadisce l'intento del legislatore di prevedere in ogni caso a favore del responsabile del procedimento e dei suoi collaboratori il diritto alla corresponsione dell'incentivo, aggiungendo espressamente la previsione che, nel caso di progettazione esterna, le quote del compenso altrimenti spettante al personale degli uffici tecnici costituiranno economie.

Pertanto, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 216/95 e l'entrata in vigore della legge n. 144/99, appare legittima la corresponsione della quota parte di incentivo per gli incarichi sia di responsabile del procedimento sia di coordinatore unico, anche nel caso di progettazione affidata a professionisti esterni.

Successivamente all'entrata in vigore della legge n. 144/99, invece, solo il responsabile del procedimento ha diritto alla quota di incentivo nell'ipotesi di ricorso alla progettazione esterna.

Non è possibile, invece, ricomprendere tra i soggetti destinatari dell'incentivo in esame il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, designato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 494/96 così come modificato dal d.lgs. n. 528/99. Si premette che tale figura esula dalla previsione legislativa, che si riferisce espressamente soltanto al tecnico incaricato della redazione del piano della sicurezza, vale a dire al coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione, *ex* articolo 4 del decreto legislativo sopra citato. Siccome in base all'articolo 127 del DPR n. 554/99 al direttore dei lavori sono affidate anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza, l'indicazione della legge «incaricato della direzione dei lavori» deve intendersi nel senso che si comprendono entrambe dette attribuzioni. Ne segue che nel regolamento che ripartisce l'incentivo bisognerà tener conto di questa doppia attribuzione e si dovrà prevedere la quota di incentivo a favore del direttore operativo, ove nominato per queste funzioni.

2. Ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 18

La seconda problematica attiene, invece, all'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 18, riferendosi ad una molteplicità di casi che possono dar diritto all'erogazione dell'incentivo.

In primo luogo, si pone la questione dell'applicabilità del compenso a favore dei tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori in caso di perizie di variante e suppletive, *ex* articolo 25, comma 1, della legge quadro, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere. In presenza di prestazioni che, di fatto, comportano un'attività di progettazione, l'incentivo va riconosciuto, ma ovviamente sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

In secondo luogo, si pone invece la questione della sussistenza del diritto ai compensi in caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino la predisposizione di elaborati progettuali, quali per esempio i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria fatti eseguire su semplice richiesta di preventivo e con determinazione di assegnazione e impegno di spesa adottata dal responsabile del servizio. In tal caso, l'assenza di qualsiasi elaborato progettuale contrasterebbe con il principio che collega necessariamente il diritto agli incentivi all'espletamento di un'attività di progettazione.

Da ultimo, si fa riferimento al comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 109/94 e successive modificazioni, così come modificato dalla legge n. 144/99, il quale prevede l'incentivo per i dipendenti che redigono un atto di pianificazione. La dizione utilizzata dal legislatore «atto di pianificazione comunque denominato» fa ritenere che in esso possano ricomprendersi, oltre che i vari tipi di atti di pianificazione, anche quegli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi, che accedono alla pianificazione, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.

*Sezione Terza***3. Criteri e modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante**

L'ultima problematica emersa inerisce a tre aspetti strettamente legati alle modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione dell'incentivo.

Mentre sulla questione relativa agli «oneri riflessi» (IRAP e contributi previdenziali) la soluzione è stata deferita alle amministrazioni statali competenti, qualora nel quadro economico non sia stato previsto il dovuto accantonamento, la presenza di un regolamento interno, adottato dalla singola amministrazione aggiudicatrice e disciplinante la ripartizione della percentuale di incentivo, rende l'accantonamento, anche se tardivo, conforme alla disciplina vigente ed attuabile mediante l'approvazione di un nuovo quadro economico.